**SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL D.P.R. 462/01**

Il cliente è tenuto a presentare formale richiesta per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli artt.4 e 6 del D.P.R. 462/01, mezzo e-mail, PEC e anche telefonicamente.

Le informazioni inserite dal cliente all'interno della domanda, devono essere preliminarmente riesaminate dal Responsabile Amministrativo e da RT, che:

- verificano la completezza dei dati presenti nella domanda;
- verificano che le informazioni riguardanti l'impianto siano sufficienti per la conduzione dell'attività di ispezione;
- che non ci siano scostamenti fra domanda e l'eventuale offerta e li risolve con il cliente, richiedendo, quando necessario, integrazioni.

se tali verifiche danno riscontro positivo RA e RT:

- ✓ applicano le tariffe previste da Tariffario;
- ✓ appongono le proprie firme sulla domanda per approvazione della stessa.

L'attività di riesame amministrativo e tecnico della domanda si conclude entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda compilata in ogni sua parte e firmata da RA e RT, viene sottoposta al Legale Rappresentante per l'accettazione dell'affidamento di incarico.

Accettato l'incarico, l'ufficio Amministrazione, invia al cliente la domanda accettata e firmata entro 2 gg lavorativi.

Una volta conclusa la fase commerciale, vengono pianificate le attività ispettive.

Il Cliente, Proprietario e/o Legale Rappresentante, è tenuto a:

- garantire l'accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- fornire l'assistenza richiesta al tecnico verificatore;
- presentare al verificatore le informazioni, i dati e la documentazione (dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, planimetria impianto di terra, schemi elettrici unifilari, verbale precedente di verifica periodica e/o straordinaria, se presente, visite di manutenzione dell'impianto, manuale di
  uso e manutenzione) al fine di poter erogare il servizio richiesto.

L'ispettore incaricato può eseguire l'ispezione solo in presenza di un preposto della sicurezza dell'impianto elettrico in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In sede di verifica il Tecnico accerta:

- la presenza della documentazione dell'impianto;
- l'esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- l'effettuazione delle prove;
- l'eventuale adeguamento a norme tecniche successive;
- le eventuali variazioni e/o modifiche a parti dell'impianto;
- l'ottemperanza delle prescrizioni del verbale di verifica precedente (se applicabile);

- l'annotazione sul registro di impianto dell'esito delle visite obbligatorie di manutenzione.

Ciascun ***"Verbale di verifica"*** è identificato dal numero di verbale, avente la seguente codifica **NNNN / YY / AA / SS,** in cui:

- **NNNN**, è il numero progressivo di verbale di verifica;
- **YY**, corrisponde alla matricola, univocamente assegnata ad ogni Tecnico verificatore e riportata nel modulo ***"Elenco degli Ispettori"***;
- **AA**, corrisponde all'anno in cui è stato emesso il Verbale di verifica dal Tecnico;
- **SS**, corrisponde alla sigla identificativa dello specifico settore dell'Organismo in cui si sta operando: **"MT"** per gli impianti di messa a terra, **"SA"** per le scariche atmosferiche, **"LE"** per i luoghi con pericolo di esplosione.

Il tecnico verificatore riporta tutte le evidenze dell'attività ispettiva nella/e relativa/e check list di verifica che riporterà/anno lo stesso numero identificativo del verbale di verifica:

a. ***"Mod. 04-06 CL area 1 - Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche"***;
b. ***"Mod. 04-07 CL area 2 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V"***;
c. ***"Mod. 04-08 CL area 3 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V"***;
d. ***"Mod. 04-09 CL area 4 - Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione"***;

che sono moduli di supporto su cui sono registrare i risultati delle misure e delle prove effettuate, i riscontri oggettivi effettuati sull'impianto e le registrazioni annesse che si raccolgono in fase di valutazione dello stesso.

Il tecnico verificatore riporta i risultati di sintesi di tutti i riscontri oggettivi riportati nella/e check-list sul ***"Verbale di verifica"*** indicando per ciascuna delle voci presenti in tabella una delle seguenti sigle "C", "O", "N.C.", "N.A.", dove:

- **C**: indica la conformità;
- **O**: indica un'osservazione, cioè una non conformità lieve che non pregiudica il mantenimento in esercizio dell'impianto;
- **N.C.**: indica una non conformità tale da pregiudicare il mantenimento in esercizio dell'impianto;
- **N.A.**: indica che per quella specifica attività ispettiva, quella voce non è applicabile.

Le eventuali anomalie riscontrate, lievi (**O**) o gravi (**N.C.**) vengono poi riportate negli spazi *Osservazioni* e *Non Conformità*, dove:

*Osservazioni*: sono rilievi che non compromettono la sicurezza (es. mancanza di targa identificativa, ecc.);

*Non Conformità* sono rilievi dovuti al mancato soddisfacimento di un requisito essenziale di sicurezza cogente che pregiudica il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Durante la verifica periodica successiva, il Tecnico si accerta che siano state chiuse tutte le *Osservazioni* della verifica periodica precedente. Nel caso in cui un'*Osservazione* risulti non

chiusa alla verifica periodica successiva, essa viene riclassificata come *Non Conformità* qualora la sua gravità sia tale da compromettere l'affidabilità dell'impianto e gli standard di sicurezza stabiliti dalle norme di riferimento.
Il Cliente è tenuto ad ottemperare a tutte le *Non Conformità* e *Osservazioni* rilevate sul Verbale di verifica. All'ispezione successiva l'ispettore verificherà tale adempimento e in caso contrario riporterà sul ***"Verbale di verifica"*** quanto ancora non conforme.

Al termine della visita ispettiva il Tecnico esprime un giudizio circa l'esito della verifica effettuata che riporta sul verbale di verifica.
Successivamente il verbale di verifica è sottoposto all'attività di controllo e approvazione da parte del Responsabile Tecnico (o dal suo Sostituto), che deve essere svolta entro:

- 15 giorni lavorativi dalla data della Verifica, in caso di Verbale di Verifica con esito positivo;
- 2 giorni lavorativi dalla data della Verifica, in caso di Verbale di Verifica con esito negativo.

*Verbale di Verifica Periodica con esito positivo*
Il riesame tecnico del ***"Verbale di verifica"*** viene fatto su piattaforma digitale dal Responsabile Tecnico (o il Suo Sostituto) entro 15 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica stessa.
L'attività di riesame è registrata sul modulo ***"Riesame Verbale di Verifica"***.
L'ufficio Amministrazione invia il ***"Verbale di verifica"*** riesaminato positivamente e il ***"Riesame Verbale di Verifica"*** al Proprietario e/o al Legale Rappresentante entro ~~2~~ 5 giorni lavorativi dall'approvazione RT, previo riscontro del pagamento dell'attività di verifica svolta. A richiesta del Cliente assieme al Verbale di Verifica vengono inviate le relative ***"Check list di Verifica"***.

Nel caso in cui a seguito del riesame del Responsabile Tecnico, l'esito del verbale di verifica del Tecnico venga modificato, viene emesso un ***"Verbale di verifica"*** con esito negativo, che, a seguito di riesame con esito positivo da parte del RT, viene inviato insieme al ***"Riesame Verbale di Verifica"***, a cura dell'Ufficio Amministrazione, a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante;
- Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).

entro 2 giorni lavorativi dal riesame RT, previo riscontro del pagamento dell'attività svolta.

*Verbale di Verifica Periodica con esito negativo*
Il riesame tecnico del ***"Verbale di verifica"*** con esito negativo viene fatto su piattaforma digitale dal Responsabile Tecnico (o il Suo Sostituto) entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica stessa.

L'ufficio Amministrazione, a seguito del riesame con esito positivo del ***"Verbale di verifica"***, procede a ratificare l'esito negativo della verifica a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante
- Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).

inviando il ***"Verbale di verifica"*** e il ***"Riesame Verbale di Verifica"*** entro 1 giorno lavorativo dall'approvazione RT.
L'esito negativo nega il consenso al mantenimento in esercizio dell'impianto; il Cliente conserva il ***"Verbale di verifica"*** e ottempera alle *Non Conformità* e alle eventuali *Osservazioni* indicate.

Nel caso in cui a seguito del riesame del Responsabile Tecnico, l'esito del verbale di verifica del Tecnico venga modificato, viene emesso un ***"Verbale di verifica"*** con esito positivo, che viene inviato, a cura dell'Ufficio Amministrazione, al Proprietario e/o al Legale Rappresentante entro 2 giorni lavorativi dal riesame RT, previo riscontro del pagamento dell'attività svolta.

L'ufficio Amministrazione, provvede all'invio del ***"Verbale di verifica"*** mezzo pec o, qualora non sia possibile o ci sia esplicita richiesta del Cliente, mezzo posta.
Dei documenti di verifica viene effettuata l'archiviazione digitale.
La documentazione tecnica fornita dal Cliente, i rapporti di verifica emessi, le check list di verifica ed ogni altro documento di riferimento, sono conservati da INAL s.r.l. nei propri archivi cartacei e digitali accessibili al solo personale autorizzato e per un periodo di 6 anni.

Nel caso in cui il Cliente dovesse richiedere copia del ***"Verbale di verifica"***, per gli usi consentiti dalla legge, l'Organismo, visti gli atti, rilascia copia del suddetto verbale nell'arco di 10 giorni lavorativi.
In caso di esito negativo, a seguito di comunicazione da parte del Proprietario della conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto, si procederà a eseguire una verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del DPR 462/01 secondo le modalità riportate al successivo § 12.
In caso di modifica all'impianto dopo una verifica periodica, il cliente dovrà darne tempestiva comunicazione a INAL S.r.l. descrivendo le modifiche apportate. In funzione di quanto comunicato dal Cliente e del tipo di modifica, INAL S.r.l. deciderà se effettuare una verifica straordinaria (vedi paragrafo successivo) o valutare tali modifiche nel corso della normale sorveglianza.